

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Lisa MICOCHERO - Presidente est. Dott.

Enrico SCHIAVON - Consigliere Dott.

Innocenza VONO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1426 del Ruolo Generale dell'anno 2021

TRA

A.Z., (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv.to ...con domicilio eletto in Indirizzo Telematico

PARTE APPELLANTE

CONTRO

P.C., (C.F. (...)),

rappresentato e difeso dall'Avv.to ...con domicilio eletto in VIA ...

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n.... /2021 del Tribunale di Venezia

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato Z.A. adiva il Tribunale di Venezia evocando in giudizio P.C. ed esponendo che il convenuto aveva acquistato dalla società S. S.r.l. un immobile sito a C., via F.lli C. n. 2 /b, per il prezzo di 245.000,00 Euro ed aveva contestualmente stipulato un contratto di mutuo per l'importo di 240.000,00 Euro per provvedere al pagamento del prezzo; che in data 1.9.2007 aveva contratto matrimonio con il convenuto, in regime di separazione dei beni; che in data 6.11.2007 il C. aveva sottoscritto

un "riconoscimento di debito" con cui riconosceva di aver ricevuto dall'esponente un importo pari a metà dell'importo necessario all'acquisto dell'immobile e si obbligava a trasferire in suo favore la quota di  $\frac{1}{2}$  della proprietà dell'immobile; che l'esponente aveva provveduto a versare l'importo dovuto con l'aiuto economico dei genitori; che in data 6.5.2011 i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale in cui avevano conferito il suddetto immobile, oltre a due immobili, il primo sito in C. di proprietà dell'esponente e l'altro a Mestre-Venezia di proprietà del C.; che in data 20.6.2013 le parti avevano estinto il mutuo residuo presso la banca MPS versando la somma di 96.184,12 Euro e avevano aperto un nuovo mutuo decennale per la suddetta somma presso la C.R.V., le cui rate venivano corrisposte con prelievo dal conto corrente cointestato a i due coniugi; che il rapporto di coppia, a partire dal 2016 si era progressivamente deteriorato, fino al 2018, in cui aveva lasciato la casa coniugale; che in data 11.2.2019 il C. aveva depositato ricorso per separazione; che l'esponente aveva comunque provveduto a versare la quota di propria spettanza delle rate del mutuo.

Ciò premesso chiedeva che accertato e dichiarato il carattere fiduciario dell'operazione negoziale intercorsa tra le parti e l'inadempimento del marito, fosse ordinata l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligazione assunta dal convenuto e quindi disposto il trasferimento della quota di  $\frac{1}{2}$  dell'immobile oggetto di causa; in via subordinata, qualificato l'atto concluso come contratto preliminare unilaterale, fosse del pari ordinata l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligazione assunta; in via ulteriormente subordinata chiedeva che il convenuto fosse condannato ex art. 2033 c.c. alla restituzione delle somme corrisposte pari a 243.574,52, o, in via subordinata, ex art. 2041 c.c..

Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda svolta e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice alla restituzione delle spese di ristrutturazione della casa di Chioggia pari a 60.000,00 Euro e dell'importo di 11.500,00 Euro per l'acquisto della sua vettura. L'attrice chiedeva, all'udienza ex art. 183 c.p.c., la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di 49.548,89 Euro per la ristrutturazione dell'immobile di Mestre-Venezia.

Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 1037/21, rigettava tutte le domande svolte dalle parti e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.

Il giudice riteneva, con riguardo alla prima domanda svolta dall'attrice, che la dichiarazione

di data 6.11.2007 non fosse ricognitiva di un pactum fiduciae cui non faceva espresso riferimento e come, in ogni caso, detto patto avrebbe richiesto la prova scritta avendo ad oggetto il trasferimento di beni immobili, osservando che l'operazione, come affermato dall'attrice, era stata compiuta per ragioni fiscali. Riteneva inoltre che la domanda ex art. 2932 c.c. non potesse trovare accoglimento stante il vincolo di destinazione costituito con il fondo patrimoniale, non ancora venuto meno a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rigettava altresì la domanda risolutoria ex art. 1432 c.c. proposta dall'attrice non essendo l'atto in questione un contratto a prestazioni corrispettive. Riteneva di non poter accogliere la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. in quanto le somme bonificate dalla Z. provenivano da precedenti bonifici operato dai genitori che costituivano delle donazioni indirette nulle per difetto di forma. Riteneva che le contribuzioni operate successivamente rientrassero nell'adempimento dell'obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c.. Affermava infine l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. stante il carattere sussidiario dell'azione. Rigettava infine le altre domande svolte dalle parti, trattandosi di spese comunque compiute volontariamente dalle parti mediante prelievi dal conto corrente cointestato.

Avverso detta sentenza proponeva appello Z.A. censurando la decisione del giudice sotto diversi profili.

1) Il primo motivo di appello è avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di trasferimento della proprietà della quota-parte indivisa dell'immobile di via C., in attuazione della scrittura del 6.11.2007, ritenendola improcedibile per la permanente esistenza del fondo patrimoniale avente ad oggetto quell'immobile.

L'appellante ha infatti osservato che il limite alle facoltà dispositive dei coniugi ex art. 169 c.p.c. non trova applicazione laddove si tratti di trasferire la quota parte indivisa del bene immobile conferito nel fondo patrimoniale da un coniuge all'altro. Comunque rilevava come il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già intervenuta, aveva fatto venir meno detta condizione ostativa.

2) Il secondo motivo di gravame proposto è avverso il capo della sentenza che ha escluso di poter riscontrare l'esistenza di un patto fiduciario dalla scrittura d.d. 6.11.2007, censurando la mancanza di forma scritta ed omettendo di pronunciarsi sulla validità del complessivo negozio sottoscritto dalle parti. L'appellante osserva che secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 6459/20) non è più

richiesta la forma scritta ad substantiam per il patto fiduciario con oggetto immobiliare e l'atto di data 6.11.2007 doveva ritenersi un atto ricognitivo del precedente accordo intervenuto tra le parti, ritenendo non ostativo il carattere c.d. statico del patto fiduciario in questione. Il terzo motivo di gravame, svolto in via subordinata, è proposto avverso il capo della sentenza che ha erroneamente valutato il contenuto dell'Acc. del 6 novembre 2017, non ravvisandovi l'esistenza di un negozio con prestazione corrispettive tra le parti.

L'appellante osserva che l'atto di data 6.11.2007 può essere qualificato, interpretato nel suo complesso, come un contratto preliminare con prestazioni corrispettive in quanto con tale atto i due coniugi hanno inteso assumere un impegno reciproco, da una parte quello in capo al C. di trasferire  $\frac{1}{2}$  della quota indivisa dell'immobile già di sua proprietà e, da parte della Z., quella di mettere a disposizione metà delle risorse necessarie per il suo acquisto, obbligo questo adempiuto. Vengono al riguardo riproposte tutte le osservazioni relative alla prova fornita nel corso del giudizio di primo grado dell'intervenuto adempimento della Z. all'obbligo di contribuzione a lei imposto.

3) Con ulteriore motivo di gravame svolto in via subordinata si censura il capo della sentenza che ha rigettato la domanda subordinata di parte attrice di risoluzione per inadempimento, non avendo riscontrato la natura corrispettiva degli impegni reciprocamente assunti nella scrittura del 6.11.2007. L'appellante si riporta a quanto già dedotto in ordine al corrispettività dell'Acc. di data 6 novembre 2007, per cui, attesa la natura corrispettiva delle prestazioni assunte, nulla osta all'accoglimento della domanda di risoluzione, con conseguente condanna del C. alla restituzione di tutte le somme versate dalla Z. in adempimento dell'accordo.

4) Ulteriore motivo di gravame proposto in via subordinata avverso il capo della sentenza che ha erroneamente ritenuto di non poter accogliere la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito, con riguardo all'importo di Euro 129.000,00, di cui al bonifico del 5.2.2008, in ragione della supposta nullità della donazione di una corrispondente somma ricevuta dalla Z. da parte dei suoi genitori.

L'appellante osserva come, indipendentemente dalla qualifica dell'atto di disposizione compiuto dai genitori della Z., le somme bonificate si siano confuse con il patrimonio della Z. che ne era divenuta l'unica proprietaria.

5) In ulteriore subordine viene svolto motivo di gravame avverso il capo della sentenza

che ha erroneamente ritenuto di non poter accogliere la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito, con riguardo all'importo di Euro 39.000,00 di cui agli assegni consegnati al C. dai genitori della Dr.ssa Z.. L'appellante ritiene che la consegna degli assegni da parte dei genitori rispondesse ad una delegazione di pagamento e che i pagamenti fossero quindi riconducibili alla Z..

6) In ulteriore subordine viene svolto motivo di gravame proposto avverso il capo della sentenza che ha erroneamente ritenuto di non poter accogliere la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito, con riguardo all'importo di Euro 30.069,38 prelevato dal C. dal c/c comune per il pagamento del 50% delle rate del mutuo.

L'appellante assume che dette somme, presunte in comproprietà, sono state prelevate dal C. per l'acquisto di un bene non ordinario in sua proprietà esclusiva.

7) In estremo subordine viene proposto motivo di gravame avverso il capo di sentenza che non ha accolto la domanda ulteriormente subordinata restitutoria formulata ex art. 2041 c.c..

Si chiede che statuizione in questione venga riformata riconoscendo la ricorrenza dei presupposti di sussidiarietà della pretesa di ingiustificato arricchimento azionata nei confronti del C..

Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame e svolgendo appello incidentale in punto mancato accoglimento della domanda di restituzione della somma di 71.500,00 Euro ex art. 2033 e/o 2041 c.c. svolta.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'appello principale proposto può trovare accoglimento.

Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di impugnazione, relativo alla invocata sussistenza del pactum fiduciae, per priorità logica.

Deve farsi riferimento sul punto alla pronuncia della Corte di Cassazione S.U.n. 6459/2020, la quale ha precisato, con riguardo al negozio fiduciario, che: "il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o

a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito. Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti". A tal riguardo la Corte ha precisato che: "l'effetto traslativo non è essenziale per la configurabilità di un accordo fiduciario. Accanto alla fiducia dinamica, caratterizzata dall'effetto traslativo strumentale, un modo di costituzione della titolarità fiduciaria è rappresentato dalla fiducia statica, che si ha quando manca del tutto un atto di trasferimento, perché il soggetto è già investito ad altro titolo di un determinato diritto, e il relativo titolare, che sino a un dato momento esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse, si impegna a esercitare le proprie prerogative nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal *pactum fiduciae*. Nello schema del negozio fiduciario - afferma Cass., Sez. II, 7 agosto 1982, n. 4438 - rientra, oltre quello di tipo traslativo, anche la fiducia statica, i cui estremi sono appunto rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari disposto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante l'utilizzazione non già di una situazione giuridica all'uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta".

Il caso di specie rientra tra le ipotesi di fiducia c.d. statica in quanto, nel caso di specie, dalla ricognizione di debito del 6.11.2007 si comprende che il bene immobile oggetto del *pactum fiduciae* era già nella titolarità del C., e questi, a fronte dell'impegno della "fidanzata" (rectius moglie alla data della firma) di corrispondere la metà del valore dell'immobile, si è assunto l'obbligo di trasferire la quota di metà indivisa della piena proprietà dell'immobile.

Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la forma dell'impegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante in forza del *pactum fiduciae*, a trasferire o ritrasferire l'immobile non deve scritta ad validitatem. La Corte di Cassazione infatti, nella sentenza sopra citata, ha precisato che il *pactum fiduciae*, con cui il fiduciario

si obbliga a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalità predeterminate e quindi a ritrasferire (o trasferire nel caso di fiducia statica) la stessa al fiduciante, è assimilabile al mandato senza rappresentanza, non al contratto preliminare, e quest'ultimo, ove abbia ad oggetto l'acquisto per conto del mandante e in nome del mandatario, è un contratto a struttura debole tanto che, per giurisprudenza costante, in conformità al principio della libertà di forma, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita di forma scritta (Cass. n. 21805/16 ). La Corte quindi giunge ad affermare che analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.

Tale argomentazione può trovare applicazione anche nel caso di fiducia statica, non essendovi differenze ontologiche tra le due ipotesi che rendano ipotizzabile, per tale tipo di fiducia, una soluzione giuridica diversa, in considerazione del fatto che trattasi solo di una diversa modalità con cui può essere costruito il negozio fiduciario.

Ne consegue che l'atto firmato dal C., con cui si impegna al trasferimento, come affermato dalla Corte di Cassazione, non costituisce il titolo per ottenere il trasferimento, essendo il fiduciario già destinatario di un obbligazione di ritrasferimento (o trasferimento nel caso di specie) che giustifica l'accoglimento della domanda con il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare, ma anche in qualsiasi altra fattispecie in cui: "sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (Cass., Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160)". Più in particolare la dichiarazione ricognitiva viene definita come: "un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., la cui funzione è quella di dispensare "colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il

rapporto fondamentale", l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria". Quindi rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento (o trasferimento), essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorché stipulato verbalmente, ma piuttosto, l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum, così come dei suoi limiti e contenuto, ove difformi da quanto promesso o riconosciuto.

Tale prova non è stata né allegata né fornita dall'appellato, sicché l'atto denominato dalle parti "Riconoscimento di debito" deve ritenersi un documento ricognitivo di un precedente pactum fiduciae intercorso tra le parti per cui il C., già proprietario dell'abitazione di C., si impegnava a trasferire la quota del 50% della proprietà avendo ricevuto da Z.A. "l'esatta metà dell'importo necessario per l'acquisto e accessori" e che la stessa "contribuisce sempre per l'esatta metà a versare le quote del mutuo ottenuto per il saldo del prezzo".

Va quindi affrontato l'ulteriore elemento necessario per dare esecuzione al pactum fiduciae ovvero l'intervenuto pagamento della metà del valore dell'immobile da parte della Z., mediante la corresponsione della metà delle quote di mutuo sostenute dal C. per il saldo del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, non affrontato dal primo giudice.

Del versamento di tale importo è stata fornita la prova in quanto risulta effettuato innanzi tutto dalla Z. un bonifico pari a 129.000,00 Euro in data 5.8.2008 con causale "parziale estinzione mutuo". Del tutto irrilevante al riguardo è la provenienza di questo denaro, perché ove anche messo a disposizione della figlia dai genitori mediante bonifico bancario, una volta entrato nella disponibilità giuridica della Z. era comunque di sua proprietà e questa poteva comunque destinarlo al pagamento delle somme che si era impegnata a versare al marito.

Altri versamenti risultano effettuati dai genitori della Z.. Il versamento di questi importi non è contestato: la difesa dell'appellato verte infatti sulla domanda svolta in via subordinata di restituzione ex art. 2033 c.c. degli importi versati, assumendo il difetto di legittimazione attiva della ex moglie.

Diversa tuttavia è la valutazione se tali pagamenti siano stati effettuati e quale ne fosse la causale, ben potendo i genitori provvedere al pagamento per conto della figlia. Peraltro il C. non ha negato che tali somme siano state versate, affermando che si tratterebbe di compensi per l'attività svolta nell'abitazione e in altri immobili appartenenti ai suoceri. Tuttavia va evidenziato che l'assegno di 10.000,00 Euro di data 23.4.2007 intestato



all'appellato, risulta versato in epoca antecedente agli anni in cui l'attività professionale svolta da questi risulta asseritamente effettuata, non avendo rilevanza che esso sia di data antecedente al 6.11.07, avendo tale atto, come più volte ripetuto solo valore ricognitivo del pactum fiduciae intercorso tra le parti.

Quanto agli ulteriori assegni bancari di data 7.11.07 e 27.12.2007 di 10.000,00 Euro, uno di 5.000,00 Euro del 12.3.08, sempre consegnati dalla madre della Z. e intestati a C.P., padre di P., va osservato che questi era cointestatario del conto su cui veniva effettuato il pagamento del mutuo e gli assegni sono stati ivi versati, circostanza non contestata dall'appellato, che si limita ad affermare che l'assegno non fu da egli completato con il nome del beneficiario e che comunque le somme sarebbero comunque andate a coprire spese sostenute dalla coppia. Tuttavia i pagamenti sono stati effettuati e il C. non nega di averli ricevuti per cui era suo onere dimostrare che le somme erano state impiegate per altri scopi o i pagamenti erano stati effettuati ad altro titolo, prova che non è stata fornita. Viceversa non può essere ritenuta provata la consegna di un assegno di 5.000,00 Euro essendo stata prodotta la sola matrice ed il versamento contestato dal C.. Risultano quindi versati in totale, al 2008 164.000,00 Euro, somma che anche senza computare la somma di 16.343,79 Euro che la Z. afferma di aver versato al padre dell'appellato, vanno ben oltre l'importo corrisposto a titolo di rate mutuo dall'appellato dal 2006 al 2013, sulla base della stessa documentazione dimessa. A partire dal 2013 le rate di mutuo sono state pagate su di un conto cointestato dove, per stessa ammissione del C., confluivano i guadagni della moglie e gli aiuti versati dai genitori di quest'ultima, di talché deve ritenersi provato che essa abbia contribuito al pagamento di metà della rata del mutuo intestato al solo C.. Del pari tale contribuzione è continuata anche dopo la separazione dei coniugi, fino al 2020, come dimostrato dalla documentazione dimessa, con conseguente assolvimento dell'onere finanziario assunto con il pactum fiduciae, anche se il pagamento del mutuo non risulta allo stato ancora completato (non è stato infatti dimesso il piano di ammortamento dopo la rinegoziazione del mutuo). Va infatti evidenziato che l'atto ricognitivo non condizionava il trasferimento all'avvenuto adempimento del contratto di mutuo, che permane come obbligazione in capo alla Z.

Con riguardo al primo motivo di gravame, relativo alla circostanza che il trasferimento non possa essere disposto per il conferimento dell'immobile nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi in data 6.5.2011, va osservato che è stata pronunciata sentenza di cessazione

degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato, che costituisce, ai sensi dell'art. 171 c.c., causa di cessazione del fondo. Ne consegue che anche ove si fosse ritenuto che l'art. 169 c.c. fosse ostativo al trasferimento della quota del 50 % della piena proprietà da un coniuge all'altro, tale situazione giuridica è venuta meno nel corso del giudizio sicché, avendo la sentenza ex art. 2932 c.c. efficacia costitutiva con effetti ex nunc, non rileva l'avvenuto inserimento del bene nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi. Tuttavia, a tali fini, è necessario accertare la regolarità urbanistica dell'immobile, potendo procedersi a sentenza ex art. 2932 c.c. solo in presenza di un eventuale vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione (Cass. n. 11659/18), sicché risulta necessario rimettere la causa nella fase istruttoria per procedere a tale accertamento, nonché al fine di verificare la conformità catastale dell'immobile (Cass. n. 20526/20), oltre che per acquisire gli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 21721/19).

Gli altri motivi di gravame, essendo stati svolti in via subordinata, devono ritenersi assorbiti nell'accoglimento del motivo di gravame proposto in via principale.

Va poi dichiarato inammissibile il motivo di appello incidentale svolto da C.P. stante l'indeterminatezza e la genericità delle doglianze svolte.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente decidendo sull'appello proposto da Z.A. nei confronti di C.P., nonché sull'appello incidentale svolto da quest'ultimo, così decide:

- In accoglimento dell'appello principale proposto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia 1037/21, accerta e dichiara l'esistenza di un pactum fiduciae tra le parti avente il contenuto dell'atto ricognitivo di data 6.11.2007, l'efficacia e validità dell'impegno ivi previsto ed il conseguente diritto dell'appellante a divenire proprietaria della quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in C., via F.lli C. 2/B;
- Dichiarà inammissibile l'appello incidentale svolto dall'appellato;
- Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Conclusione

Così deciso in Venezia, il 14 febbraio 2023. Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2023.